

degli eventuali ripristini. In caso contrario i concessionari non saranno mai spinti a mantenere in ordine i primi impianti, perchè avranno sempre il timore che, alla fine di un quinquennio, venga il Comune ad espropriare l'impianto del loro esercizio. E, o signori, se noi faremo sì che gli esercenti industrie di pubblico servizio non abbiano mai a rimettere a nuovo i loro impianti, non abbiano a tenerli tecnicamente all'altezza necessaria, perchè possano fare la concorrenza a tutti gli altri impianti del genere, renderemo un ben cattivo servizio ai Comuni, perchè negli impianti deteriorati, gli arbitri non arrivano mai a stimare al giusto punto la diminuzione del valore. Ciò ad esempio si manifesta chiaro nell'industria del gas.

Se le storte non sono state continuamente rinnovate, se la vernice interna del gazometro non è stata costantemente rifatta, come potranno gli arbitri andare a vedere esattamente in quale stato siano l'intero edificio dei forni, e le lamiere? Bisognerebbe demolire tutto; così che diventa necessario fidarsi dell'apparenza, e fidandosi dell'apparenza si correrà sempre il rischio di attribuire somme assai maggiori a quelle che si dovrebbero effettivamente pagare.

Per tale ragione ho introdotto nel mio emendamento il concetto nuovo del ripristino. Così che per fare cosa pratica, mi riassumo e concludo: se Governo e Commissione tengono alle parole *valore industriale* e dichiarano di insistere in questa dizione spiegandola e connettendola con le dichiarazioni veramente esplicite che il ministro dell'interno ha fatte nella seduta di ieri io consentirò a che quelle parole figurino in questo travagliato punto della legge; ma ad una condizione, ed è che non si parli più di ammortamento. *Inclusio unius exclusio alterius*; il parlare di ammortamento senza accennare anche al deperimento è troppo pericoloso.

Rimane sempre un pleonasma, quello che si riconnette alla lettera c) dell'articolo; ma *pro bono pacis* lo lascio correre, purchè si escluda il difetto maggiore, che è quello derivante dal far seguire alla parola *industriale* la parola *ammortamento*.

E se finalmente ci siamo potuti intendere, accettate l'emendamento che riassume tutti i concetti da me svolti, e che ho avuto l'onore di presentare a nome di dieci deputati. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Majorana, relatore. Prego la Camera di

voler bene riflettere su questo punto che indiscutibilmente è importante, ma che parmi, ove lo si voglia diligentemente considerare, molto meno difficile di quello che a prima giunta si presenti. Perchè, evidentemente, noi non ci possiamo qui impegnare in un problema di metafisica industriale o di economia purissima, come alcuni nostri colleghi han fatto; tanto più che, come molte volte si è detto ed ha ripetuto anche l'onorevole ministro, in fondo in fondo sono gli arbitri che dovranno finire col giudicare dei vari elementi di fatto.

Ad ogni modo, assodiamo bene che per la determinazione dell'indennizzo bisogna tener conto di due elementi: il primo è il valore dell'impianto in sè stesso, ricercandone l'indole essenziale, il tipo caratteristico; il secondo è il tempo che è trascorso e che deve ancora continuare a trascorrere. Non ci è lecito prescindere nè dall'uno, nè dall'altro elemento.

Cominciamo con la prima questione: sull'indole intrinseca del valore dell'impianto. Il primo concetto cui molti hanno accennato è quello di valore presente. Ma è manifestamente un errore; perchè il criterio del tempo dovrà essere esaminato a parte; ma in sè stesso non ci dice nulla sull'indole intrinseca di ciò che ricerchiamo. Nè si parli del valore di costo: verremmo ad esagerazioni inique. Nessun collega del resto, ha esplicitamente accennato all'idea di indennizzare sulla base delle spese di costo. Forse, a rigore, la frase più adatta sarebbe: « valore della messa in opera » frase che dai pratici è molto usata, ma che, trasportata nel campo legislativo, potrebbe generare molti equivoci; come pure altri equivoci e ancor maggiori crea la frase « valore estimativo » cui ho inteso accennare da qualcuno, e che conterrebbe questa curiosa petizione di principio di definire come estimativo ciò per la cui estimazione, da parte degli arbitri, la legge dovrebbe dar dei criteri.

Per quanto dunque la questione si consideri, la definizione migliore rimane sempre quella di « valore industriale » in cui sono fusi tutti i vari e complessi concetti del valore di uso e di destinazione dell'attualità presente, in vista della destinazione futura. E su questa formula insistiamo, non parendoci assolutamente di poterne trovare altra migliore o, se vuoi, meno peggiore.

E per il tempo? Anche questo dobbiamo considerare e fu appunto, per indicare il tempo che Ministero e Commissione pensa-